



COMUNE DI NUVOLERA

Provincia di Brescia

ORDINANZA N. 21 del 07/05/2020

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 16 DEL 03/04/2020 DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE QUALE MISURA TEMPORANEA PREVENTIVA RELATIVA AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA DA COVID-19 "CORONAVIRUS". CONSEGUENTE RIAPERTURA AL PUBBLICO.

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

DATO ATTO CHE nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

CONSIDERATO CHE lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21/3/2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale";

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 528 dell'11/04/2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19", in particolare, l'art. 2 - Disposizioni finali, che ne fissava l'efficacia fino al 3 maggio 2020, restando salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e restando ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 191 del d.lgs. 152/2006);

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 16 del 03/04/2020, con la quale si disponeva, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, la chiusura al pubblico del cimitero comunale, al fine di inibirne la frequentazione, garantendo in ogni caso le attività di sepoltura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materie di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 108 del 27-04-2020);

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 539 del 03/05/2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 15280 in data 02/05/2020, avente ad oggetto "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID 19, riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione. (Revisione post DPCM 26 aprile 2020)";

VISTE le notizie sulla diffusione della patologia definita "Coronavirus COVID-19" nel territorio lombardo;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio comunale;

RITENUTO opportuno, in considerazione degli ampi spazi che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e di quanto disposto dal DPCM del 26 aprile 2020, revocare la propria ordinanza n. 16 del 03/04/2020 sopra citata;

RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

RICHIAMATO altresì l'art 50 del Dlgs 267/2000;

ORDINA

la revoca della propria ordinanza n. 16 del 03/04/2020, consentendo la riapertura del Cimitero comunale.

Restano invariati i controlli da parte delle forze dell'ordine al fine di garantire il divieto di assembramento e il rispetto delle misure di contenimento del contagio (mantenere le distanze cautelative interpersonali, indossare le protezioni previste, mascherine e, ove necessario, guanti) stabilite dal DPCM 26 aprile 2020 e dall'Ordinanza Regionale n. 539 del 03/05/2020.

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Brescia, alle Forze di Polizia ed alla Polizia Locale del servizio intercomunale Mazzano, Nuvolento, Nuvolera.

DÀ MANDATO

alla Polizia Locale di vigilare sul rispetto della presente ordinanza in relazione all'osservanza di quanto stabilito dal DPCM 26 aprile 2020 e dall'Ordinanza Regionale n. 539 del 03/05/2020.

AVVISA

che nei confronti di eventuali trasgressori verranno applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 4, comma 1, del [decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, come previsto dalla normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e affissione nei punti di accesso alle aree per cui è stato revocato il divieto.

Il Sindaco
Andrea Agnelli / Infocert Spa
